

OMISSIS

La Camera,

premesso che:

il fenomeno dei ritardati pagamenti dei lavori da parte della pubblica amministrazione rappresenta un elemento di estrema criticità che mette a rischio la sopravvivenza delle imprese di costruzioni operanti nel mercato dei lavori pubblici; un fenomeno che estende i suoi effetti devastanti su tutta la filiera, creando i presupposti per l'insolvenza di migliaia di

imprese; la dimensione finanziaria dei ritardi di pagamento della P.A. alle imprese che realizzano lavori pubblici è in costante crescita e i tempi di pagamento aumentano, determinando una situazione di estrema sofferenza nei pagamenti dei lavori pubblici;

ad aggravare questa situazione contribuisce il difficile accesso al credito da parte delle imprese;

nell'ambito delle misure adottate per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), modificando l'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto l'obbligo di certificazione di crediti al fine di rendere possibile operazioni finanziarie per rendere liquide le somme vantate dalle imprese, tra cui la cessione *pro solvendo* e *pro soluto*;

le norme contenute nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207), relative ai contratti di lavori, già prevedono un sistema di certificazione dei crediti vantati dalle imprese appaltatrici, e in base a tale procedura di ricognizione le imprese possono ricorrere al sistema creditizio per la cessione dei crediti o per la loro anticipazione, sin dal momento dell'emissione del certificato di pagamento;

lo scorso 22 maggio 2012 è stato sottoscritto, tra Abi e numerose associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale, un accordo che prevede la possibilità per le imprese di effettuare operazioni di anticipazioni presso il sistema bancario con la garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, solo presentando la certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

il certificato di pagamento previsto dal regolamento di esecuzione ed attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207), relativo ai contratti di lavori, è assimilabile alla certificazione prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185;

appare necessario tenere conto delle specificità del comparto dei lavori pubblici, con particolare riferimento alle normative di settore già esistenti in materia di pagamento;

occorre garantire alle imprese che realizzano lavori pubblici le stesse condizioni di quelle riservate alle imprese degli altri settori, senza introdurre inutili aggravii burocratici che provocherebbero anche un ulteriore allungamento dei tempi per accedere ad operazioni di smobilizzo dei crediti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte a consentire che le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possano essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9/5273-A/5. Ciccanti.

OMISSIS